



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 16/01/2026, n. 64: Accesso ai documenti. Oscuramento. Esige che il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza sia il portato di una valutazione autonoma della SA e non la mera ricezione acritica delle allegazioni dei controinteressati.

All'origine della controversia vi è l'impugnazione da parte del secondo classificato del provvedimento con cui la stazione appaltante ha limitato il diritto di accesso agli atti di gara, accogliendo acriticamente le generiche istanze di oscuramento presentate dai controinteressati.

Il TAR Veneto ha chiarito che l'Amministrazione è tenuta a operare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza tecnico-commerciale e che a tal fine non può appiattirsi sulla semplice affermazione del concorrente della natura riservata delle informazioni che vorrebbe sottrarre all'accesso; invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, 7 settembre 2021, C-927/19, e 17 novembre 2022, C-54/21), occorre che il controinteressato dimostri la reale segretezza dei dati di cui chiede l'occultamento e che la stazione appaltante, una volta acquisita tale dimostrazione, la sottoponga a un'autonoma valutazione, esplicitando le ragioni dell'oscuramento con specifico riferimento ai requisiti dell'art. 98 del codice della proprietà industriale e al principio di trasparenza.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Osserva il TAR Veneto che partecipando alla gara, l'operatore accetta ex se la conoscibilità verso l'esterno almeno degli elementi essenziali della propria offerta oggetto di valutazione (profili funzionali e prestazionali), conoscibilità che non può essere annichilita attraverso la mera prospettazione di non comprovate esigenze di segretezza superficialmente recepite dalla stazione appaltante.

Infine, il TAR Veneto rammenta che l'art. 36, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 assegna ai primi cinque operatori classificati un perimetro di conoscibilità reciproca delle rispettive offerte, funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa e, in particolare, alla verifica della correttezza delle valutazioni e dell'attribuzione dei punteggi, anche con riguardo agli elementi tecnici.

[Consulta la sentenza](#)